

APPENDICE IV

PROCEDIBILITÀ DEI DELITTI SESSUALI

Alessandra Kustermann
 Centro SVS - Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico,
 Mangiagalli e Regina Elena, Milano

Tabella I
 Procedibilità delitti sessuali

	A) atti sessuali con violenza o minaccia o abuso di autorità (violenza sessuale, art. 609-bis)	B) atti sessuali senza violenza o minaccia o abuso di autorità (atti sessuali con minorenni, art. 609-quatere)	Violenza sessuale di gruppo art. 609-otties	Atti sessuali al fine di far assistere la vittima (Corruzione di minorenni art. 609-quinquies)			
autore →	<ul style="list-style-type: none"> • maggiorenne • minorenni con differenza di età > di 3 aa 	<ul style="list-style-type: none"> • ascendente (maggiorrenne) • genitore (anche adottivo) • convivente genitore • tutore • relazione di convivenza 	<ul style="list-style-type: none"> • persona cui, per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia è affidata la vittima 	<ul style="list-style-type: none"> • pubblico ufficiale • incaricato pubbl. serv. • es nell'esercizio delle proprie funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> • chiunque, se connessi ad altro delitto perseguibile d'ufficio (*) 	<ul style="list-style-type: none"> • gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> • chiunque
vittima (**)							
età < 10 aa	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	Ufficio	Ufficio
10 < età < 13 aa	A) Ufficio B) Querela	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	Ufficio	Ufficio
13 < età < 14 aa	A) Ufficio B) Querela	A) Ufficio B) Ufficio	A) ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	Ufficio	Ufficio
14 < età < 16 aa	A) Ufficio B) Non reato	A) Ufficio B) Non reato	A) ufficio B) ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	Ufficio	Non reato
16 < età < 18 aa	A) Ufficio B) Non reato	—	A) Ufficio B) Non reato	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	Ufficio	Non reato
età > 18 aa	A) Querela	A) Querela	A) Querela	A) Ufficio B) Ufficio	A) Ufficio B) Ufficio	Ufficio	—

(*) e (**): vedere pagine seguenti

Tabella II

Delitti che, associati a violenza sessuale, la rendono perseguibile d'ufficio

Di seguito si riportano dei delitti perseguibili d'ufficio più facilmente correlati all'ambito d'interesse

Maltrattamento art. 572 c.p.	"Chiunque ... maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito ...". Alcune pronunce della Corte di Cassazione riconoscono l'ipotesi di maltrattamenti anche per soli <i>abusi sessuali reiterati per un tempo apprezzabile</i> . In ogni caso, costituiscono maltrattamento non solo le violenze di tipo fisico ma anche le vessazioni psicologiche quali ricatti, inviti al silenzio, sottoposizione di materiale pornografico, ecc
Violenza privata art. 610 c.p	"Chiunque, con violenza [581] o minaccia [612], costringe a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito ...". Con questo articolo viene ad essere tutelata la libertà di autodeterminazione, la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione, così da punire il comportamento di colui che, mediante minaccia o violenza anche psicologica pone in essere atti idonei a realizzare pressioni sulla volontà altrui, al fine di costringerla a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato art. 611 c.p.	"Chiunque usa violenza [581] o minaccia [612] per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito ...". Casi in cui le violenze o le minacce sono finalizzate alla commissione di reati, tra i quali possono rientrare le false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria (art. 371 bis c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), l'autocalunnia (art. 369 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Minacce gravi art. 612, 2° comma c.p.	"Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339*, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio" _____ art. 339: circostanze aggravanti "se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte".
Stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.	"Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei [50], in stato di incapacità d'intendere o di volere ...". E' bene sottolineare le circostanze nelle quali la vittima viene posta in stato di incapacità di intendere e di volere mediante la somministrazione di sostanze.
Lesioni personali perseguibili d'ufficio art. 582 e segg. c.p.	Lesioni personali volontarie lievi, gravi e gravissime: a) Se la malattia ha una durata superiore ai venti giorni b) Se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 c.p.: - lesioni personali gravi: pericolo per la vita; malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo; - gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile; perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favella; deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso; circostanze aggravanti: utilizzo di armi o sostanze corrosive.

<p>Atti osceni in luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico art. 527 c.p.</p>	<p>“Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529: agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore] è punito ...”. Ad es.: locali pubblici, aule scolastiche, carceri, luoghi di lavoro, spazi condominiali, scompartimenti ferroviari, autovetture ferme in luogo pubblico, locali visibili dalla strada, ecc.</p>
<p>Abbandono di persone minori o incapaci art. 591 c.p.</p>	<p>“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba averne cura, ...”. Tale circostanza ricorre in tutti quei casi in cui sussiste un rischio per l'incolumità della parte lesa.</p>
<p>Sequestro di persona art. 605 c.p.</p>	<p>“Chiunque priva taluno della libertà personale è punito ...”. Sussiste quando la vittima viene privata per un tempo eccedente la effettiva commissione della violenza sessuale, ad esempio viene chiusa a chiave in un appartamento oppure nell'abitacolo di un'autovettura senza una concreta possibilità di fuggire o di invocare aiuto.</p>
<p>Violazione di domicilio aggravata art. 614, ultimo comma c.p.</p>	<p>“Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, ... se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato ...”. Deve intendersi violazione di domicilio aggravata dalla violenza o sulle persone - quando la violenza sessuale viene commessa da persona che entra o si trattiene nell'abitazione della vittima contro la volontà di quest'ultima - o dalla violenza sulle cose, ovvero dall'uso di armi.</p>
<p>Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione artt. 3 e 4 l. 75/58</p>	<p>Legge Merlin - Legge 20 febbraio 1958, n° 75 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”. In particolare all'articolo 4 sono previste una serie di aggravanti tra le quali: inasprimenti di pena in caso si sovrappongano agiti con violenza, minaccia o inganno, se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o di impiego, se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; se il fatto è commesso ai danni di più persone.</p>
<p>Prostituzione minorile art. 600</p>	<p>Con la legge 3 agosto 1998, n. 269, sono state identificate le “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. All'articolo 2 è dettagliato il reato di prostituzione minorile.a) “Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione ...”b) “... chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica” (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenni di cui all'Art. 609-quarter).</p>

continua →

<p>bis, 2° comma c.p. Pornografia minorile art. 600 ter e quater c.p.</p>	<p>Già introdotte con precedente dettato legislativo (L. 269/1998), con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, sono state introdotte nuove "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", integrandosi in parte la terminologia della vecchia normativa.a) "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche..."b) "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto ..."c) "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma ..."</p>
<p>Turismo sessuale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) art. 600 quinquies c.p.</p>	<p>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito ...". Già introdotte con precedente dettato legislativo (L. 269/1998), con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, sono state introdotte nuove "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", integrandosi in parte la terminologia della vecchia normativa.</p>
<p>Riduzione e mantenimento in schiavitù art. 600 c.p.</p>	<p>Con la legge 11 agosto 2003, n. 228, è stato in parte modificato il precedente dettato normativo, con l'introduzione delle nuove "Misure contro la tratta di persone". "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".</p>